Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 28 AGOSTO 1954:

LEGGE 9 agosto 1954, n. 731.
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGE 9 agosto 1954, n. 732.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGE 9 agosto 1954, n. 733.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1283.
Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio cooperativo delle Ferrovie reggiane.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i trasporti, la Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio cooperativo delle Ferrovie reggiane viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 62. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 724.
Modificazioni allo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il regio decreto 11 settembre 1924, n. 1516, con il quale fu costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro fasciste, con sede in Reggio Emilia, e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 493, con cui si approvò la fusione del suddetto ente col Consorzio reggiano per le cooperative di lavoro di Reggio Emilia, mediante assorbimento di quest'ultimo;

Visti il regio decreto 10 maggio 1934 ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, contenenti modificazioni allo statuto suddetto, fra cui la soppressione della parola « fasciste » dalla ragione sociale;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati del Consorzio di cui sopra, in data 23 maggio 1953, con la quale si proroga la durata dell'ente per altri trenta anni, a decorrere dall'8 ottobre 1954, e si propone un nuovo testo di statuto;

Vista l'istanza 17 giugno 1953, con la quale il Consorzio chiede l'approvazione del testo di statuto stesso e la deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 1953;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso, in via d'urgenza, nella seduta del 26 novembre 1953, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Reggio Emilia, è modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di numero cinquantotto articoli, visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

RUBINACCI — MERLIN

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 68. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 725.
Costituzione del Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti, con sede in Cagliari, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza 5 maggio 1953, del direttore del Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti, con sede in Cagliari, a ciò delegato dall'assemblea dei delegati del 20 aprile 1953, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere favorevole del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella riunione del 20 gen-

naio 1954, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio regionale sardo cooperative ex combattenti, con sede in Cagliari, ed è approvato il relativo statuto, composto di trentadue articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

VIGORELLI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 69. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 726.

Accordo culturale tra l'Italia e la Bolivia, concluso a La Paz il 31 gennaio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra l'Italia e la Bolivia concluso a La Paz il 31 gennaio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA — TREMELLONI — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 61. — TEMPESTA

Accordo culturale tra Italia e Bolivia

Il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica di Bolivia, visto il Protocollo di Amicizia e Collaborazione esistente tra i due paesi, desiderando intensificare la loro mutua cooperazione nel campo delle attività letterarie, artistiche, scientifiche e intellettuali in genere, come previsto dal Protocollo predetto, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo culturale, e a tal fine hanno designato quali loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana il signor Luigi NARDI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario in Bolivia;

il Presidente della Repubblica di Bolivia il signor Walter GUEVARA ARZE, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo d'aver presentato i rispettivi Pieni Poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuno dei due Governi contraenti si adopererà a che nelle Università e negli altri istituti d'istruzione del proprio paese sia dato ogni possibile sviluppo (mediante cattedre, corsi liberi e conferenze) allo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese.

Articolo 2

Ciascuno dei due Governi contraenti potrà fondare Istituti o Centri culturali nell'altro paese, conformandosi alle disposizioni generali della legislazione del paese medesimo.

Il termine « Istituti » comprende le scuole, le biblioteche, le filmoteche e gli enti di cultura in genere destinati ai fini del presente Accordo.

Articolo 3

I Governi contraenti promuoveranno fra i rispettivi paesi lo scambio di professori universitari e altro personale insegnante, di ricercatori scientifici, di artisti e di intellettuali in genere.

Articolo 4

I Governi contraenti istituiranno borse di studio che consentano ai rispettivi cittadini di proseguire o iniziare studi e ricerche e di perfezionare la loro preparazione nell'altro paese.

Articolo 5

I Governi contraenti favoriranno la collaborazione più stretta fra le Accademie o altre Associazioni culturali dei due paesi al fine della reciproca assistenza nel campo delle attività letterarie, artistiche, scientifiche e intellettuali in genere.

Articolo 6

I Governi contraenti concorderanno le condizioni per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, intermedi e finali, e della loro equipollenza, sia ai fini accademici o scolastici, sia — in casi da determinarsi — per l'esercizio professionale.

Articolo 7

I Governi contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro paese interessato, di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche o teatrali, nonchè attraverso il film o la radio.

Articolo 8

I Governi contraenti concorderanno ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi paesi di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films spettacolari, retrospettivi, didattici, scientifici e documentari in genere destinati ad Istituti o Enti di carattere educativo o culturale o a particolari manifestazioni cinematografiche debitamente autorizzate dalle competenti autorità dei due paesi.

I Governi contraenti esamineranno le misure da adottare affinchè detti libri, riviste, giornali, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films spettacolari, retrospettivi, didattici, scientifici e documentari in genere non siano gravati altro che dei diritti o tasse previste per gli articoli nazionali corrispondenti.

Articolo 9

Per favorire l'esecuzione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta destinata ad adeguare l'Accordo stesso agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali fra i due paesi, sarà costituita una Commissione mista italo-boliviana.

Detta Commissione si comporrà di due Sezioni, ciascuna di tre membri, sedenti rispettivamente a La Paz e a Roma e comprendente come membro di diritto il Rappresentante diplomatico dell'altro paese, mentre i restanti due membri di ogni Sezione saranno nominati dal Governo locale.

Le due Sezioni siederanno in permanenza. La Commissione plenaria si riunirà invece quando si riterrà necessario e alternativamente in Italia e Bolivia. Le eventuali sedute plenarie saranno presiedute da un settimo membro in rappresentanza del Governo ospitante.

Ove occorra, la Commissione e le singole Sezioni potranno aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Articolo 10

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da uno dei Governi contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Articolo 11.

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve termine possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, la quale avrà luogo nella città di La Paz.

Firmato in doppio esemplare nelle lingue italiana e spagnola, facendo ugualmente fede i due testi, nella città di La Paz in data trentuno di gennaio del millenovecentocinquantatre.

LUIGI NARDI — WALTER GUEVARA ARZE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 727.

Proroga al 30 giugno 1954 per l'ultimazione dei lavori di completamento della filovia Angri-Pompei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562;

Visto l'atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato e reso esecutorio con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 aprile 1947, n. 474, per la concessione alla Società per Azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), col quale all'art. 3 viene fissato in sei mesi — dalla data del decreto di approvazione del suddetto atto-capitolato — il termine per l'ultimazione dei lavori d'impianto della filovia;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1, col quale la Società per Azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra), è stata riconosciuta subingredita alla Società per Azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) nelle concessioni governative filotramviarie assentite a questa ultima Società, compresa quella della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1747, e 16 agosto 1952, n. 1303, con il primo dei quali è stato prorogato al 30 giugno 1952 il termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della suindicata filovia e con il secondo il termine stesso è stato prorogato al 30 giugno 1953;

Vista l'istanza 15 giugno 1953, con la quale la « Sometra » ha chiesto che, per le ragioni esposte nella istanza medesima, le venga accordata una proroga di 18 mesi dalla data del 30 giugno 1953 per l'ultimazione dei lavori della filovia;

Ritenuto che l'impianto della concessa filovia è stato eseguito in tempo utile per il tratto Pagani-Angri mentre non è stato costruito il tratto Angri-Pompei a causa sia delle gravi difficoltà incontrate con gli Enti proprietari per il perfezionamento degli atti di assenso relativi all'uso della strada statale n. 18 e delle strade provinciali, sia per le riparazioni agli impianti filoviari costruiti e gravemente danneggiati in dipendenza di eventi bellici che la Società ha dovuto eseguire con precedenza rispetto ai lavori di nuova costruzione e per i quali, solo di recente, ha potuto ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi di legge;

Ritenuto che i motivi del mancato compimento dell'opera nei termini di contratto possono ritenersi dovuti a causa di forza maggiore e che, di conseguenza, non sia da applicare la penalità prevista all'art. 7 del citato atto di concessione 11 marzo 1947 e che possa farsi luogo al parziale accoglimento dell'istanza sociale di proroga per il periodo di dodici mesi e cioè fino al 30 giugno 1954;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto del restante tratto Angri-Pompei (Santuario)

della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), concessa con atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474, alla Società per Azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) alla quale è stata riconosciuta subingredita la Società per Azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra) viene fissato al 30 giugno 1954 con esonero dalla penalità prevista all'art. 7 dell'atto suindicato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 79. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1954, n. 728.

Ordinamento ed attribuzioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 96 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visti i regi decreti 27 giugno 1933, n. 703, 28 giugno 1933, n. 704, 1° aprile 1935, n. 459, 16 giugno 1939, n. 982 ed il proprio decreto 30 giugno 1952, n. 865;
Udita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I decreti con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati sono emessi dal Ministro competente sentito un Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da diciotto a ventiquattro a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

E' in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di Cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al sesto e ufficiali generali o superiori medici.

Alle sedute del Comitato prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario, di grado non inferiore al sesto, dell'Amministrazione dalla quale proviene la richiesta del parere.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in più Sezioni, composte di un presidente e di cinque membri dei quali almeno due magistrati ed un ufficiale medico. Alla costituzione delle Sezioni provvede il presidente del Comitato.

Il parere del Comitato non è obbligatorio quando la concessione o il diniego di pensioni od assegni privilegiati siano esclusivamente fondati sull'applicazione di norme legislative e regolamentari all'infuori di qualsiasi valutazione di circostanze di fatto obbiettive o riguardanti la persona del richiedente ».

Art. 2.

L'art. 29 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, modificato dall'art. 2 del regio decreto 1° aprile 1935, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un referendario della Corte dei conti coadiuvato da due segretari aggiunti scelti tra i magistrati della Corte stessa o tra i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al settimo ».

Art. 3.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie secondo le norme degli articoli precedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 60. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 729.

Inclusione dell'abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il regio decreto 18 marzo 1935, n. 851, con il quale l'abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al quartiere San Giovanni;

Ritenuto che è stata accertata la necessità di estendere il consolidamento all'intero abitato;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31384, emesso nell'adunanza del 15-16 febbraio 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'intero abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 84. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 730.

Inclusione dell'abitato di San Vittore, frazione del comune di Salsomaggiore, in provincia di Parma, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 303, emesso nell'adunanza del 9 marzo 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di San Vittore, frazione del comune di Salsomaggiore, in provincia di Parma, limitatamente alla zona circoscritta in rosso, nell'annessa planimetria in data 5 maggio 1954, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 83. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1949 concernente la composizione del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa;

Vista la nota n. 310/1012 del 13 luglio 1954, con la quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine dei medici ha designato l'on. prof. Raffaele Chiarolanza, quale rappresentante dell'Ordine dei medici in seno al Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa, in sostituzione del dott. Tullio Lazzè, dimissionario;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'on. prof. Raffaele Chiarolanza è nominato membro del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa, in rappresentanza dell'Ordine dei medici ed in sostituzione del dott. Tullio Lazzè, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(4202)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1954.

Conferma in carica del commissario straordinario della Fondazione figli degli italiani all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 7 maggio 1942, n. 743, che approva lo statuto della Fondazione figli degli italiani all'estero;

Visto il decreto 15 febbraio 1945, n. 704, che modifica gli articoli 1, 4, 10 (comma primo) dello statuto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1947, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione predetta;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1954, relativo alla nomina dell'on. dott. Giuseppe Lupis a commissario straordinario della Fondazione figli degli italiani all'estero;

Considerato che il commissario straordinario, on. dottor Giuseppe Lupis, non ha potuto per il breve periodo

di carica espletare completamente il mandato conferitogli per elaborare le modifiche allo statuto della Fondazione figli degli italiani all'estero secondo le nuove finalità dell'ente e per addivenire quindi alla costituzione degli organi dell'Amministrazione ordinaria;

Considerato che si rende quindi necessario confermare nella carica di commissario straordinario della Fondazione figli degli italiani all'estero l'on. dott. Giuseppe Lupis per l'espletamento del mandato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. dott. Giuseppe Lupis è confermato commissario straordinario della Fondazione figli degli italiani all'estero con tutti i poteri degli organi della Fondazione, previsti dallo statuto approvato con regio decreto 7 maggio 1942, n. 743, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha altresì il compito di elaborare le modifiche dello statuto della Fondazione figli degli italiani all'estero allo scopo di determinare le nuove finalità dell'ente e di addivenire alla costituzione degli organi di amministrazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1954

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1954
Registro n. 53 Esteri, foglio n. 29. — BARNABA

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Modificazione della tabella dei tassi d'interesse per i buoni fruttiferi emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La tabella dei tassi d'interesse per i buoni fruttiferi al portatore emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportata all'art. 3 del decreto Ministeriale 29 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1950, n. 111, viene modificata nel seguente modo:

scadenza 2 anni 4,25%
scadenza 3 anni 4,50%
scadenza 4 anni 4,75%
scadenza 5 anni . . . . 5 —%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione « Pionieri dell'Aeronautica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1954, su proposta del Ministro per l'interno, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione « Pionieri dell'Aeronautica » deliberato dall'assemblea generale degli associati nei raduni del 27 e 28 giugno 1953.

(4234)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 72 Agricoltura), è stata determinata in L. 78.869 (lire settantottomilaottocentosessantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 0.77.78, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Felicia fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 65 Agricoltura), è stata determinata in L. 8.483.487 (lire ottomilioniquattrocentottantatremilaquattrocentottantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia) della superficie di ettari 49.09.49, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Felicia fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 71 Agricoltura), è stata determinata in L. 8.974.024 (lire ottomilioninovecentosettantaquattromilaventiquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 143.16.79, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Gioacchino fu Michele e trasferiti in proprietà al-

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 70 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.219.580 (lire novemilioniduecentodiciannovemilacinquecentottanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 125.15.99, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Giuseppe fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 69 Agricoltura), è stata determinata in L. 104.868 (lire centoquattromilaottocentosessantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 4.48.20, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Giuseppe fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3486, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 68 Agricoltura), è stata determinata in L. 183.305 (lire centottantremilatrecentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 1.81.02, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Luigi fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3741, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 67 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.823.505 (lire novemilioniottocentoventitremilacinquecentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 137.39.95, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Mario fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 66 Agricoltura), è stata determinata in L. 7.735.816 (lire settemilionisettecentotrentacinquemilaottocentosedici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lesina (provincia di Foggia) della superficie di ettari 85.70.36, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Vincenzo fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 61 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.764.189 (lire tremilionisettecentosessantaquattromilacentottantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Nicandro Garganico (provincia di Foggia) della superficie di ettari 32.44.54, espropriati nei confronti della ditta PARLATO Vincenzo fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2327 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 148 Agricoltura), è stata determinata in L. 340.221 (lire trecentoquarantamiladuecentoventuno) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ginosa (provincia di Taranto) della superficie di ettari 3.57.38, espropriati nei confronti della ditta POLO Candida fu Marco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3750, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 340.000 (lire trecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 60 Agricoltura), è stata determinata

in L. 3.102.950 (lire tremilionicentoduemilanovecentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Beralda (provincia di Matera) della superficie di ettari 38.07.00, espropriati nei confronti della ditta QUINTO Francesco fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3751, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 59 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.337.981 (lire tremilionitrecentotrentasettemilanovecentoottantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castellaneta (provincia di Taranto) della superficie di ettari 48.50.23, espropriati nei confronti della ditta QUINTO Francesco fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3752, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 147 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.205.113 (lire unmilioneduecentocinquemilacentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Tricarico (provincia di Matera) della superficie di ettari 18.56.88, espropriati nei confronti della ditta ROMANO Luigi fu Giovanni Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.205.000 (lire unmilioneduecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 175 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.436.840 (lire unmilionequattrocentotrentaseimilaottocentoquaranta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 17.73.88, espropriati nei confronti della ditta RUGLIO Nicola fu Libero e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.435.000 (lire unmilionequattrocentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 174 Agricoltura), è stata determinata in L. 13.481.698 (lire tredicimilioniquattrocentottantunomilaseicentonovantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ortanova (provincia di Foggia) della superficie di ettari 141.36.95, espropriati nei confronti della ditta SARACINO Antonio fu Serafino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1494, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.480.000 (lire tredicimilioniquattrocentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 11, foglio n. 64) Agricoltura), è stata determinata in L. 59.405.013 (lire cinquantanovemilioniquattrocentocinquemilatredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 1169.03.82, espropriati nei confronti della ditta SCAFARELLI Gerardo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951. n. 776, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 173 Agricoltura), è stata determinata in L. 329.508 (lire trecentoventinovemilacinquecentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Stornara (provincia di Foggia) della superficie di ettari 4.06.80, espropriati nei confronti della ditta SCHIAVULLI Maria fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2505, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 325.000 (lire trecentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 172 Agricoltura), è stata determinata in L. 831.111 (lire ottocentotrentunomilacentoundici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Stornara (provincia di Foggia) della superficie di ettari 10.26.06, espropriati nei confronti della ditta SCHIAVULLI Pasquale fu Mi-

chele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 830.000 (lire ottocentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 171 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.398.747 (lire tremilionitrecentonovantottomilasettecentoquarantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera) della superficie di ettari 50.06.14, espropriati nei confronti della ditta SPAGNA Michele di Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2568, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.395.000 (lire tremilionitrecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 170 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.369.908 (lire duemilionitrecentosessantanovemilanovecentootto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 29.10.62, espropriati nei confronti della ditta STRANIERO STAFFA Nicoletta fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 novembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.365.000 (lire duemilionitrecentocettantacinquemila) arrotondati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 11, foglio n. 63 Agricoltura), è stata determinata in L. 325.569 (lire trecentoventicinquemilacinquecentosessantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Canosa (provincia di Bari) della superficie di ettari 4.15.80, espropriati nei confronti della ditta TOZZOLI Giuseppe fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3780, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 169 Agricoltura), è stata determinata in L. 410.470 (lire quattrocentodiecimilaquattrocentosettanta), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ortanova (provincia di Foggia) della superficie di ettari 3.67.15, espropriati nei confronti della ditta TRAISCI Nicola fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 novembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 410.000 (lire quattrocentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 168 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.137.171 (lire duemilionicentotrentasettemilacentosettantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 32.88.94, espropriati nei confronti della ditta TRESCA Giuseppe fu Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiara in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.135.000 (lire duemilionicentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 167 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.106.538 (lire duemilionicentoseimilacinquecentotrentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (provincia di Matera) della superficie di ettari 21.21.52, espropriati nei confronti della dita VIGGIANI Ettore, Leonardo e Domenico, fratelli, fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3786, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.105.000 (lire duemilionicentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 166 Agricoltura), è stata determinata in L. 940.782 (lire novecentoquarantamilasettecentottantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Bernalda (provincia di Matera) della superficie di ettari 8.06.84, espropriati nei confronti della ditta VITELLI Giovanni di Gaetano e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-

nia Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari - e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 62 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.786.454 (lire duemilionisettecentottantaseimilaquattrocentocinquantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 27.47.98, espropriati nei confronti della ditta ZEZZA Demetria di Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 novembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 165 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.319 450 (lire unmilionetrecentodiciannovemilaquattrocentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 48.43.10, espropriati nei confronti della ditta ZEZZA Teresa, fu Carlo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.315.000 (lire unmilionetrecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 164 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.676.635 (lire duemilioniseicentosettantaseimilaseicentotrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari) della superficie di ettari 199.13.56, espropriati nei confronti della ditta ZEZZA Teresa fu Carlo maritata Giusso e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.675.000 (lire duemilioniseicentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4057)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di San Pancrazio (Parma), dell'estensione di ettari 481 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: strada Begarella;

nord: via Emilia; strada mulattiera; linea retta da case Baiardo al canale Maretto, indi altra linea quasi retta fino a raggiungere la via Emilia; ancora via Emilia;

sud: via Castellarso e via Castellazzo;

est: via Roma per Madregolo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Borgotaro (Parma), dell'estensione di ettari 630 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: rio del Groppalbero; torrente Tarodine; cava di Groppalbero; Sasso Bianco, bosco Gremon; casella S. Giorgio;

est: casella S. Giorgio, rio San Giorgio; fiume Taro; canale di Granica;

nord: canale di Granica; strada di Camalorca; Cappella di Sopra e poi lo spartiacque fino al torrente Vona;

ovest: torrente Vona; fiume Taro fino alla stazione ferroviaria; Groppalbero.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Sala Baganza (Parma), dell'estensione di ettari 324 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: torrente Baganza e strada Sala Baganza - Casa Rivalta;

nord: strada Sala Baganza - Rocca;

ovest: strada di Maiatico in parte e strada vicinale per la Fornace; rio Ginestra e altra strada vicinale.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Terenzo (Parma) dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Terenzo-Calestano;

est: linea retta che, partendo dalla detta strada, per q. 709 raggiunge il torrente Baganza di fronte a q. 530;

sud: torrente Baganza; rio Lughero; displuvio tra quota 945 e Crocetta; strada comunale tra Crocetta e Case Storti; Case Bonardi.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Borgoticino (Novara), dell'estensione di ettari 575, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Borgoticino, cavo Orgoglio e strada campestre fino alla strada per Agrate; tale strada fino al confine comunale di Borgoticino; segue tale confine fino alla ferrovia Arona-Borgomanero nel tratto fino alla strada provinciale della Campagnola; tale strada fino alla Roggia dello Scolatore, e quindi confine comunale di Borgoticino e strada per San Fabiano fino all'incrocio per la cascina del Prete e la stessa strada fino a Borgoticino.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Castiglione della Pescaia località La Santa (Grosseto), della estensione di ettari 544, delimitati dai confini sotto indicati, sono costitutiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: da Poggio Santa Petronilla, mulattiera senza nome fino alla strada provinciale Grosseto-Follonica;

est: strada provinciale Grosseto-Follonica;

sud: dalla strada provinciale suddetta (quota 51) fino al Poggio Salsicaia, indi mulattiera senza nome fino al Poggio Le Bozze;

ovest: dal Poggio Le Bozze, altra mulattiera fino al Poggio Santa Petronilla (confine Nord).

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Gavorrano, località Bagni di Gavorrano (Grosseto), dell'estensione di ettari 520, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: mulattiera dal podere Castello fino all'incrocio con la strada di Monticino (quota 86), indi attraverso i campi (limite di proprietà) fino alla strada per Ribolla (casa Caramassi);

est: strada da Ribolla fino al bivio strada di Monticino, indi strada fino alla ferrovia Pisa-Grosseto;

sud: linea Ferrovia dello Stato Pisa-Grosseto;

ovest: dalla linea Ferrovia dello Stato, fino a quota 84, indi attraverso i campi (limiti di proprietà fino a Poggio L'Aione), indi fosso dell'Aione fino a quota 127, indi mulattiera dal podere Castello fino al podere Nord.

(4060)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 luglio 1953, nella zona di Toano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1500, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 luglio 1952 e 22 giugno 1953, nella zona di Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo (Rovigo), dell'estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 agosto 1953, nella zona di Brescello (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 580, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, nella zona di San Martino di Venezze (Rovigo), dell'estensione di ettari 769, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, nella zona di Ceneselli (Rovigo), dell'estensione di ettari 542, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 agosto 1953, nella zona di Brinzio (Varese), dell'estenzione di ettari 115, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(3987)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1952 e 24 giugno 1953, nella zona di Melara (Rovigo), dell'estensione di ettari 336, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(4063)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario inoltrato il 18 agosto 1952 dall'ex giornaliero di 3ª categoria presso l'Ufficio del registro di Cerreto Sannita sig. Mastrobuoni Attilio avverso il provvedimento ministeriale n. 42656 in data 3 novembre 1951 confermativo del licenziamento disposto il 17 marzo 1946 e già consolidatosi per difetto di tempestiva impugnativa.

(4190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,70	643,25
» Firenze	624,68	638 —
» Genova	624,75	643,50
» Milano	624,74	643,25
» Napoli	624,70	642,90
» Palermo	—	—
» Roma	624,75	643,25
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	624,77	—
» Venezia	624,75	643 —

Media dei titoli del 27 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,50
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,525
Id. 5 % 1936	91,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,74
1 dollaro canadese	»	643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,29

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° semestre 1954 *valevole per 2° semestre* 1954

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	64,60	62,85	58,32	56,57
2	» 3,50 % (1902)	61,80	60,05	55,80	54,05
3	» 3 % lordo	80,50	79,30	72,57	71,37
4	» 5 % (1935)	95,30	92,80	86,02	83,52
5	Redimibile 3,50 % (1934)	80,10	78,35	72,27	70,52
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	71 —	69,25	64,08	62,33
7	» 5 % »	92,40	89,90	83,41	80,81
8	» 5 % (1936)	93,10	90,60	84,04	81,54
9	Obbligazioni Strade Ferrate Maremmane 5 %	78 —	75,50	70,45	67,95
10	» » » Vittorio Emanuele 3 %	89 —	87,50	80,25	78,75
11	» » » Meridionali 3 %	95 —	93,50	85,65	84,15
12	Buoni del Tesoro N 5 % scadenza 1° aprile 1959	99,65	97,15	89,94	87,44
13	» » » N 5 % » 1° aprile 1960	99,50	97 —	89,80	87,30
14	» » » N 5 % » 1° gennaio 1961	99,40	96,90	89,71	87,21
15	» » » N 5 % » 1° gennaio 1962	99,35	96,85	89,67	87,17
16	» » » N 5 % » 1° gennaio 1963	99,30	96,80	89,62	87,12
	Titoli garantiti dallo Stato				
17	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	51,50	50 —	46,50	45 —
18	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	77 —	75 —	69,50	67,50
19	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (ex Roma)	75,87	74 —	68,47	66,60
20	» ordinarie » » 3,75 % (ex Genova)	111,87	110 —	100,87	99 —
21	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	66,50	64 —	60,10	57,60
22	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	85,25	82,75	76,98	74,48
23	» » » » » 5,50% (Serie Spec. R.E.)	92,25	89,50	83,30	80,55
24	» » » » » 6 %	94,85	91,85	85,67	82,67
25	» C. OO. PP. Serie Ricostruzione Edilizia 5½ %	88,75	86 —	80,15	77,40
26	» C. OO. PP. 5,50 % (1952) Ferrovie Stato	93,55	90,80	84,47	81,72
27	» C. OO. PP. 5,50 % (1953) » » (serie speciale)	93,55	90,80	84,47	81,72
28	» C. OO. PP. 6 % (Serie speciale quinquennale)	101 —	98 —	91,20	88,20
29	» C. OO. PP. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4½ %	90,75	88,50	81,90	79,65
30	» C. OO. PP. - Serie Città di Genova 5 %	84 —	81,50	75,85	73,35
31	» » » » » Roma 5 %	83,30	80,80	75,22	72,72
32	» » » » » Milano 5 %	95,70	93,20	86,38	83,88
33	» » » » » Milano 5 % (2ª emissione)	90,50	88 —	81,70	79,20
34	I. R. I. Mare 4,50 %	100,35	98,10	90,54	88,29
35	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	98,40	95,90	88,81	86,31
36	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	99,75	97,50	90 —	87,75
37	I. R. I. Mare (optate) 5 %	95,50	93 —	86,20	83,70
38	I. R. I. Ferro 4,50 %	186,25	184 —	167,85	165,60
39	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	129,85	127,60	117,09	114,84
40	I. R. I. Ferro 4,50 % (Emissione 1948)	126,85	124,60	114,39	112,14
41	I. R. I. Ferro (optate - Emissione 1948) 4,50 %	109,65	107,40	98,91	96,66
42	I. R. I. Meccanica 5,50 %	96,85	94,10	87,44	84,69
43	I. R. I. Meccanica (optate) 5,50 %	88,75	86 —	80,15	77,40
44	I. R. I. Sider (Emissione 1953) 5,50 %	88,95	86,20	80,33	77,58
45	I. R. I. 5,5 %	92 —	89,25	83,08	80,33

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1954 *valevole pel* 2° *semestre* 1954

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
46	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
47	» » » » 6,50 %	108,25	105 —	97,75	94,50
48	Azioni A. N. I. C.	1.262 —	1.260 —	1.136 —	1.134 —
	Titoli di Stati esteri				
49	Prestito ungherese stam. 4,20 %	20 —	17,90	18,21	11,11
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
50	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	87,75	85,25	79,23	76,73
51	» » » » - » 4 %	79,50	77,50	71,75	69,75
52	» » » » - » Conversione 4 %	101,50	99,50	91,55	89,55
53	» » » » - » 3,50 %	79,85	78,10	72,04	70,29
54	» » » » - » 4,75 %	88,37	86 —	79,77	77,40
55	» » » » - » 4,50 %	83,45	81,20	75,33	73,08
56	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	91,87	90 —	82,87	81 —
57	» » » » 4 %	86,60	84,60	78,14	76,14
58	» » » » Conversione 4 %	93,60	91,60	84,44	82,44
59	» » » » 5 %	90 —	87,50	81,25	78,75
60	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 %	84,50	82 —	76 30	73,80
61	» » » » » 4 %	79 —	77 —	71,30	69,30
62	» » » » » Conversione 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
64	» » » » » Conversione 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
65	Cassa di Risparmio Gorizia 5 %	89,50	87 —	80,80	78,30
66	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6 % - II ordinarie	97 —	94 —	87 60	84,60
67	» » » » 6 % - III Serie	97 —	94 —	87,60	84,60
68	» » » » 6 % - II Serie speciale	101 —	98 —	91,20	88,20
69	» » » » 6 % - III Serie speciale	101 —	98 —	91,20	88,20
70	» » » » 6 % - V Serie speciale	101 —	98 —	91,20	88,20
71	» » » » 6 % - VI Serie speciale	100 —	97 —	90,30	87,30
72	» » » » 6 % - VII Serie speciale	100 —	97 —	90,30	87,30
73	» » » » 6 % - VIII Serie speciale	99 —	96 —	89,40	86,40
74	» » » » 6 % - XX Serie speciale	99 —	96 —	89,40	86,40
75	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
76	» » » » Conversione 4 %	93 —	91 —	83,90	81,90
77	» » » » 5 %	94,50	92 —	85,30	82,80
78	» » Banco Sicilia 5 %	85,70	83,20	77,38	74,88
79	» » » » 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
80	» » » » Conversione 4 %	88,30	86,30	79,67	77,67
81	» » » » 3,75 %	96,17	94,30	86,74	84,87
82	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	99,50	97 —	89,80	87,30
83	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
84	» » » » » 4 %	87,50	85,50	78,95	76,95
85	» » » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
86	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % 1ª Emissione	93,50	91 —	84,40	81,90

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1954 *valevole pel* 2° *semestre* 1954

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
87	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % 2ª Emissione	94,05	91,55	84,90	82,40
88	» » » » » 5 % 3ª Emissione	90,70	88,20	81,88	79,38
89	Casse di Risparmio di Milano 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
90	» » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
91	» » » 3,50 %	84,85	83,10	76,54	74,79
92	» » » 5 %	96,50	94 —	87,10	84,60
93	» » di Bologna 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
94	» » » 4 %	89,25	87,25	80,53	78,53
95	» » » Conversione 4 %	93 —	91 —	83,90	81,90
96	» » » 3,50 %	88,15	86,40	79,51	77,76
97	» » Verona 3,75 %	90,87	89 —	81,97	80,10
98	Monte dei Paschi Siena 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
99	» » » 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
100	» » » Conversione 4 %	100 —	98 —	90,20	88,20
101	» » » 3,50 %	84,25	82,50	76 —	74,25
102	Opere Pie S. Paolo Torino Conversione 4 %	96,35	94,35	86,92	84,92
103	» » » » 5 %	93,90	91,40	84,76	82,26
104	» » » » 3,50 %	86,40	84,65	77,94	76,19
105	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	97 —	94 —	87,60	84,60
106	» » » » » I. P. U. Serie spec. Tel. 6%	102,50	99,50	92,55	89,55
107	» » » » » 5,50 %	91,40	88,65	82,54	79,79
108	» » » » » 5,50 % (Edison)	96,45	93,60	87,09	84,24
109	» » » » » 6 % (Ventennale)	95,80	92,80	86,52	83,52
110	» » » » » 6 % (Edison)	100,20	97,20	90,48	87,48
111	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 ½ %	96,80	93,80	87,42	84,42
112	» » » » 3 ½ %	81,75	80 —	73,75	72 —
113	» » » » 5 %	76,15	73,65	68,79	66,29
114	» » » » 4,75 %	91,37	89 —	82,47	80,10
115	Consorzio Mutui danneggiati Terremoto 4 %	85 —	83 —	76,70	74,70
116	» » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
117	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	81,10	79,10	73,19	71,19
118	» » » » » Conversione 4%	78 —	76 —	70,40	68,40
119	» » » » » 5 %	84,10	81,60	75,94	73,44
120	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale) (II emissione)	97,15	94,40	87,71	84,96
121	» » » 5 % (IX emissione)	95 —	92,50	85,75	83,25
122	» » » 5 % (XIV emissione)	96,60	94,10	87,19	84,69
123	» » » 6 % (XII emissione)	96,40	93,40	87,06	84,03
124	Istituto Mobiliare italiano XV emissione 1° gruppo 6 %	97 —	94 —	87,60	84,60
125	» » » XV » 2° » 6 %	97,10	94,10	87,69	84,69
126	» » » XV » 3° » 6 %	97,20	94,20	87,78	84,78
127	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
128	» » » » » 4 % Conversione	87 —	85 —	78,50	76,50
129	» » » » » 5 %	87 —	84,50	78,55	76,05
130	I. R. I. Elettricità Serie speciale 6 %	99,50	96,50	89,85	86,85
131	I. R. I. » (optate) 6 %	98 —	95 —	88,50	85,50
132	Edecimi Milano 6 %	100,20	97,20	90,48	87,48

(3910)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1953, registro n. 16, foglio n. 3, col quale viene bandito un concorso per esami a venti posti di vicesegretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il fonogramma a mano n. 78350/12106.2.6.53 del 5 maggio 1954, col quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento presso il Palazzo degli esami delle prove scritte del concorso di cui trattasi nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre 1954;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 1° aprile 1953, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre 1954 alle ore 8.

Roma, addì 1° agosto 1954

Il Ministro: De Pietro

(4236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento del numero dei posti di vice segretario in prova messi a concorso con il decreto Ministeriale 12 luglio 1954

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1954, con cui è stato indetto un concorso per esami a cinquantacinque posti di vicesegretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 20 luglio 1954;

Considerato che, essendosi verificate successive vacanze nel predetto ruolo, è interesse dell'Amministrazione di mettere a concorso anche i posti attualmente disponibili;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 89319 del 18 agosto 1954;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il numero dei posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno messi a concorso con il decreto Ministeriale 12 luglio 1954 è aumentato da 55 a 75.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1954

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1954
Registro n. 15, foglio n. 280. — Martorella

(4235)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 42634 del 19 luglio 1954, con il quale il dott. Vincenzo Trivisonno veniva nominato titolare della condotta medica di Malmantile del comune di Lastra a Signa;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 3 agosto 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Umberto Zingoni, 11° classificato, ha chiesto la condotta di Malmantile del comune di Lastra a Signa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 49620 del 19 luglio 1954, il dott. Umberto Zingoni, domiciliato a San Miniato (Pisa), via Matteotti n. 26 è dichiarato vincitore della condotta di Malmantile del comune di Lastra a Signa.

Il sindaco di Lastra a Signa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 10 agosto 1954

Il prefetto: Bruno

(4119)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 3 febbraio 1954, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952 e vennero assegnate alle vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dalle ostetriche Gulinelli Maria e Ferretti Carlotta per le rispettive sedi di Marrara e Migliaro attribuire tali condotte secondo l'ordine preferenziale delle richieste delle singole concorrenti ad altre candidate che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

All'ostetrica Fabbri Lelia è assegnata la condotta ostetrica di Marrara (Ferrara); all'ostetrica Fabbri Irma quella di Migliaro (Migliarino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 11 agosto 1954

p. *Il prefetto*: Sandrelli

(4134)

MOLA FELICE, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

(2101868) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.